



Decreto Dirigenziale n. 122 del 24/12/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D LGS 152/2006 SMI - D LGS 209/2003 - PERILCAR DI PERILLO ANTONIO E RIMOLI AMALIA & C. SAS - CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN STRIANO ALLA VIA POGGIOMARINO N. 73 (FOGLIO 6, P.LLA 814 EX 530) - RINNOVO AUTORIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la società "PERILCAR di Perillo Antonio e Rimoli Amalia s.a.s." è stata autorizzata con D.D. n. 57 del 06.03.2012 all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Striano (NA) alla via Poggiomarino n. 22 (foglio 6, p.lle 814 ex 530), il cui progetto di adeguamento è stato approvato con D.D. n. 376 del 22.12.2010;
- b. che con D.D. n. 1367 del 22.09.2014 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali al progetto di cui al citato D.D.n.376/2010;
- c. che la società, di cui è legale rappresentante il sig. Perillo Antonio nato a San Giuseppe Vesuviano, con istanza acquisita agli atti prot. n. 453584 del 01.07.2015 ha chiesto, ai sensi della DGR n. 81/2015, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al citato D.D. n. 57/2012, allegando la seguente documentazione;
 - c.1 ricevuta del versamento alla Regione Campania di euro 300,00 per le spese istruttorie;
 - c.2 perizia asseverata in data 29.06.2015 dal dott. Angelo Mocerino, che attesta la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. La perizia assevera, inoltre, che la società è in possesso di concessione edilizia in sanatoria n. 114 del 16.09.2005 prot. 7649, con cui sono stati realizzati tutti i manufatti e le opere edilizie presenti nell'impianto, e che lo stesso risulta compatibile dal punto di vista urbanistico, in quanto il sito ricade in zona E1-Zona agricola normale e parte in G1 fascia di tutela e salvaguardia generale;
 - c.3 dichiarazione asseverata in data 29.06.2015 dal dott. Angelo Mocerino, attestante che "le opere realizzate sono conformi al progetto approvato dalla Regione", modificato con D.D. n. 1367/2014 di presa d'atto di variante non sostanziale;
 - c.4 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione del 29.06.2015 del dott. Angelo Mocerino della destinazione urbanistica del sito, catastalmente individuato al foglio 6 p.lla 814 (ex 530), ricadente "in zona E1-Zona agricola normale e parte in G1 fascia di tutela e salvaguardia generale", della non sussistenza di vincoli sull'area dell'impianto di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'All. 1 al D.lgs. 209/2003, della non appartenenza della stessa alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dall'Autorità di Bacino e che non ricade in zona soggetta ai beni storici, artistici, archeologici e paleontologici";
 - c.5 autocertificazione del legale rappresentante relativa all'iscrizione della società alla Camera di Commercio;
- d. che la società con nota acquisita agli atti prot. n. 725415 del 27.10.2015 - in riscontro alla nota prot. 703970 del 20.10.2015 di questa UOD - ha trasmesso documentazione integrativa concernente la nomina e l'accettazione del dott. Angelo Mocerino a responsabile tecnico dell'impianto, con allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei requisiti posseduti;
- e. che questa UOD con nota prot. n. 711952 del 22.10.2015, integrata con nota prot. n. 746623 del 03.11.2015, ha indetto e convocato la Conferenza di servizi per il 18.11.2015, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 81 del 09 marzo 2015, allegato 1, parte terza, punto 3.5;

RIILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi del 18.11.2015, il cui verbale si richiama - esaminata la documentazione acquisita con prot. n. 453584 del 01.07.2015, integrata con documentazione acquisita con prot. n. 725415 del 27.10.2015 - è emerso quanto segue, sono state chieste le integrazioni di seguito riportate ed espressi i sottoindicati pareri:
 - a.1 il Comune ha dichiarato che nulla è mutato dal punto di vista urbanistico, edilizio e vincolistico rispetto alla situazione esistente all'atto dell'approvazione del progetto di adeguamento di cui al D.D. n. 376 del 22.10.2010 ed ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208;
 - a.2 che a seguito del D.D. n. 1367/2014, di presa d'atto delle modifiche non sostanziali al progetto approvato con D.D.n.376/2010 relative al sistema di captazione delle acque di piazzale, la situazione degli scarichi delle acque reflue a servizio dell'impianto è la seguente:
 - le acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici (uffici e spogliatoi) confluiscono mediante tubazione sotto traccia da 160 mm di 8 diametro in una vasca interrata a perfetta tenuta del tipo

circolare ad anelli prefabbricati per lo stoccaggio temporaneo dei reflui, posta nelle vicinanze di uffici e servizi.

- il sistema di scarico e trattamento delle acque di dilavamento del piazzale consta di n. 10 vasche a tenuta di cui n. 2 dotate di disoleatore. Le vasche risultano così posizionate: una in prossimità dell'area di conferimento posta all'ingresso dell'impianto, che capta le acque provenienti da tale area; n. 4 vasche a tenuta, di cui una dotata di disoleatore, ubicate nella zona centrale dell'impianto, nelle quali confluiscono le acque di dilavamento del piazzale destinato alla movimentazione e alla bonifica dei veicoli. Nella parte est dell'impianto sono ubicate le rimanenti n. 5 vasche a tenuta, di cui una dotata di disoleatore, per la ricezione delle acque provenienti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi. La società non scarica i reflui nella rete fognaria per la distanza di questa dall'impianto e gli stessi vengono conferiti come rifiuti a ditta specializzata autorizzata per il recupero e/o smaltimento;

a.3 con nota prot. n. 71529/2015 del 17.11.2015, acquisita in pari data con prot. 788132, l'ARPAC ha rilevato che la società non ha presentato la documentazione tecnica prevista dall'allegato 1, parte prima della D.G.R. 81/2015, e ha chiesto una relazione tecnica corredata di elaborati grafici in scala adeguata secondo quanto previsto dalla succitata normativa;

a.4 con nota acquisita in data 18.11.2015 con prot. n. 789951, l'ATO ha comunicato di non aver ricevuto "la documentazione tecnica necessaria per l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di competenza";

a.5 relativamente alla richiesta dell'ARPAC, la Conferenza ha rappresentato che trattasi di rinnovo di autorizzazione e non di rilascio di prima autorizzazione o di approvazione di variante sostanziale, per cui la documentazione da trasmettere a carico della società ai sensi della DGR 81/2015 è quella prevista al punto 3.5, parte terza intitolata "Rinnovo autorizzazione";

a.6 relativamente alla richiesta dell'ATO, la Conferenza ha evidenziato che non occorre acquisire il parere di questo ente d'ambito, in quanto la società non scarica i propri reflui in rete pubblica.

a.7 per le emissioni in atmosfera, la società ha dichiarato che nell'impianto non si svolgono attività soggette ad autorizzazione, in quanto il ciclo lavorativo non prevede operazioni di saldatura e/o ossitaglio;

a.8 l'ASL ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;

a.9 la società ha dichiarato che la Città Metropolitana di Napoli ha effettuato di recente un sopralluogo nell'impianto;

a.10 la Regione ha invitato l'ARPAC a trasmettere il proprio parere, entro venti giorni dalla data della presente Conferenza, sulla base della documentazione -richiesta dalla DGR per il rinnovo- e di quella alla base dell'approvazione del progetto di adeguamento avvenuta con D. D. n. 376/2010, per la quale l'ARPAC già esprime parere favorevole. La Regione ha invitato, altresì, la società a trasmettere – entro dieci giorni - all'ARPAC la documentazione progettuale relativa all'approvazione della variante non sostanziale, avvenuta con D. D. n. 1367 del 22.09.2014. Ha dichiarato, infine, che il provvedimento finale sarà rilasciato sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, dopo aver acquisito l'attestazione della Città Metropolitana sulla conformità della gestione dell'impianto al progetto approvato con D.D. n. 376/2010 e modificato con D.D. n. 1367/2014.

RILEVATO ALTRESI'

- a. che con nota prot. n. 219258 del 17.11.2015, acquisita agli atti di questa Regione successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi con prot. n. 791177 del 18.11.2015, la Città Metropolitana di Napoli ha dichiarato *"la conformità dell'impianto agli atti progettuali autorizzati"*;
- b. che - ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241 – si considera acquisito l'assenso dell'ARPAC, che non ha espresso il proprio definitivo parere;

DATO ATTO

- a. che con nota prot. n. 843946 del 04.12.2015 questa UOD ha chiesto al Prefetto di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011;
- b. che la società con nota acquisita agli atti con prot. n. 893893 del 22.12.2015 ha trasmesso l'atto di variazione della polizza fideiussoria n. 1/10329/96/71916257, appendice n. 3. emessa dalla UnipolSai in data 18.12.2015, con scadenza 31.12.2021, per l'importo garantito di euro 8.700,00

(ottomilasettecento/00) in favore del presidente pro tempore della Giunta regionale della Campania;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie e sulla base dei pareri favorevoli espressi, di rinnovare **fino al 31.12.2020** alla società "PERILCAR di Perillo Antonio e Rimoli Amalia & C. sas" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - sito in Striano (NA) alla via Poggiomarino n. 22 (foglio 6, p.la 814 ex 530) - e di prendere atto della nomina del dott. Angelo Mocerino, nato a Pomigliano d'Arco, a responsabile tecnico dell'impianto;

VISTI

il D. lgs n. 209 del 24.06.2003;
il D. lgs n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.;
la Delibera di Giunta regionale n. 81 del 09.03.2015;
la DGR n. 141/2015
il DPGRC n. 85 del 29.04.2015;
il D.D. n. 376 del 22.12.2010
il D.D. n. 57 del 06.03.2012;
il D.D. n. 1367 del 22.09.2014;

in conformità dell'istruttoria compiuta dal responsabile della competente posizione organizzativa di questa UOD

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

1. **rinnovare**, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/2006 s.m.i., **fino al 31.12.2015** alla società "PERILCAR di Perillo Antonio e Rimoli Amalia & C. sas" - legalmente rappresentata dal sig. Perillo Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na) - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Striano (NA) alla via Poggiomarino n. 22 (foglio 6, p.la 814 ex 530);
2. **prendere atto** della nomina del dott. Angelo Mocerino, nato a Pomigliano D'Arco, a responsabile tecnico dell'impianto;
3. **richiamare** tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi riguardanti la società in argomento per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate;
4. **precisare** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
5. **notificare** il presente decreto alla "PERILCAR di Perillo Antonio e Rimoli Amalia & C. sas";
6. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Striano, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA/3 Sud e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, per i controlli di competenza, al PRA di Napoli e all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D. lgs 152/06 s.m.i.
7. **inviare** per via telematica copia del presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi